MODIFICHE AL DECRETO-LEGGE 10 LUGLIO 1982, N. 429, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 7 AGOSTO 1982, N. 516, IN MATERIA DI REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI TRIBUTARIE E DISPOSIZIONI PER DEFINIRE LE RELATIVE PENDENZE

Art. 3

L'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, e' sostituito dal seguente: "Art. 2. - 1. Chiunque, essendovi obbligato, omette di presentare la dichiarazione annuale di sostituto d'imposta, se l'ammontare delle somme pagate e non dichiarate e' superiore a lire cinquanta milioni per periodo d'imposta, e' punito con l'arresto fino a tre anni o con l'ammenda fino a lire sei milioni. Ai fini del presente comma non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine prescritto o presentata ad un ufficio incompetente o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto. 2. E' punito con l'arresto fino a tre anni o con l'ammenda fino a lire sei milioni chiunque, in qualita' di sostituto d'imposta, al di fuori del caso di cui al comma 3, non versa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale ritenute alle quali e' obbligato per legge relativamente a somme pagate, per un ammontare complessivo per ciascun periodo d'imposta superiore a lire cinquanta milioni. 3. Chiunque non versa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare complessivo superiore a lire venti milioni per ciascun periodo d'imposta, e' punito con la reclusione da tre mesi a tre anni.".

Versione in vigore dal 17 gennaio 1991, non più in vigore dal 17 marzo 1991 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Modifiche al decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, in materia di repressione delle violazioni tributarie e disposizioni per definire le relative pendenze
Estremi	Decreto-legge 14 gennaio 1991, n. 7
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 15 gennaio 1991

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/modifiche-al-decreto-legge-10-luglio-1982-n-429-convertito-con/art-3/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it